

Codice A1813C

D.D. 30 giugno 2022, n. 1985

Demanio idrico. L.R. 18/05/04, n. 12 e ss.mm.ii. D.P.G.R. 14/R/2004. Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale per installazione di ponteggio sotto la terza arcata del Ponte Verde nel Parco Regionale La Mandria Comune di Venaria Reale (TO) - Pratica TO.CB.48/2022 Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali (p.iva e cod.fisc. 01699930010)



ATTO DD 1985/A1813C/2022

DEL 30/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Demanio idrico. L.R. 18/05/04, n. 12 e ss.mm.ii. D.P.G.R. 14/R/2004.

Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale per installazione di ponteggio sotto la terza arcata del Ponte Verde nel Parco Regionale La Mandria Comune di Venaria Reale (TO) - Pratica TO.CB.48/2022

Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali (p.iva e cod.fisc. 01699930010)

VISTI:

- la richiesta di occupazione temporanea di area demaniale pervenuta in data 06/04/2022, protocollo in ingresso 15023/DA1813C, fascicolo CB48/2022 per interventi di miglioramento funzionale dell'ingresso Ponte Verde con occupazione temporanea di area demaniale sul Rio Ceronda e installazione di ponteggio sotto la terza arcata del Ponte Verde
- la Relazione storico, tecnica, gli elaborati cartografici e fotografici, le tavole progettuali redatti dai progettisti in A.T.P. dr. Arch. Giorgio Franco Gandione, dr. Ing. Gaia Gandione, dr. Ing. Andrea Bauchiero.

CONSIDERATO che:

- l'intervento interessa superfici appartenenti al demanio idrico fluviale in alveo del Rio Ceronda nel comune di Venaria Reale (TO), Viale Carlo Emanuele II, 256 in corrispondenza dell'ingresso principale al Parco Regionale La Mandria per una superficie complessiva pari a mq 500;
- Il Ponte Verde presenta uno sviluppo in lunghezza di circa 60 metri e una larghezza di circa 7,50 metri, ed ha una tipologia costruttiva ad arco ribassato, costituito da muratura di mattoni.
- Il Ponte Verde, presenta al di sotto delle arcate, una situazione di distacco di parte dello strato esterno in mattoni che necessiterà di un intervento di ricucitura della muratura oltre ad una verifica del basamento di appoggio delle pile, per evitare l'aumentare ed il peggiorare di danni strutturali gravi all'attraversamento.

- oggetto dell'intervento è il miglioramento funzionale del Ponte Verde nell'ambito del recupero e valorizzazione dei giardini nel Parco la Mandria.
- l'intervento è inserito nel bando PNRR missione 1 per valorizzare l'identità dei luoghi, parchi e giardini storici, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.
- la finalità dell'intervento è la riqualificazione dell'ingresso principale del Parco La Mandria mediante opere di manutenzione e di miglioramento funzionale degli edifici e manufatti esistenti ed una riorganizzazione degli spazi pertinenziali per un più efficiente servizio di accoglienza del pubblico fruitore ed una razionalizzazione delle interferenze varie.
- il progetto, nella sua fase definitiva, è stato approvato dall'Ente con la Determinazione del Direttore n.104 del 29/03/2022
- l'intervento proposto al punto 46, oggetto della presente richiesta di occupazione temporanea, individuabile negli elaborati grafici allegati all'istanza e descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo, consiste nell'installazione di ponteggio al di sotto della terza arcata in prossimità dei casotti, ed è necessario per le seguenti lavorazioni:
 - ricostruzione parziale dell'arcata, fortemente ammalorata, ciò dovuto all'erosione delle acque in piena del torrente;
 - interventi di "scuci e cucì" nelle porzioni meno danneggiate;
 - iniezioni di malta di calce in profondità per ripristinare la coesione degli elementi;
 - idrosabbatura del paramento murario;
 - scarificazione e successiva ristilatura dei giunti del paramento murario;
 - finitura con applicazione di velatura ai silicati di potassio;

Dato atto che:

- le concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte sono esenti dal canone ai sensi della tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche", all'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013 ;
- nel caso di richiesta di concessione per pertinenze idrauliche, gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento delle spese di istruttoria ai sensi del Regolamento regionale n. 14 del 06 dicembre 2004;

Ritenuto pertanto di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° To.CB.48/2022, l'Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali (P.IVA 01699930010). con sede in Viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale, per interventi di miglioramento funzionale dell'ingresso Ponte Verde con occupazione temporanea di area demaniale sul Rio Ceronda e installazione di ponteggio sotto la terza arcata del Ponte Verde, come meglio individuate nella cartografia allegata all'istanza, agli atti di questo Settore, ed in base alla L.r. n°12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R al rilascio della relativa concessione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile

2001

- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.48/2022, l'Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali (P.IVA 01699930010), con sede in Viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO), l'occupazione temporanea di area demaniale per installazione di ponteggio sotto la terza arcata del Ponte Verde nel Parco Regionale La Mandria, Comune di Venaria Reale - Pratica TO.CB.48/2022

L'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

1. nessuna variazione, rispetto a quanto previsto negli atti progettuali, potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle previste opere provvisorie;
3. l'eventuale movimentazioni di materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente;
4. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative.
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto concessionario dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente concessione ha validità di giorni 355 (trecentocinquantacinque) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. la concessione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
11. la concessione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
12. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
13. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
14. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal presente provvedimento o dal momento in cui se ne sia determinata la piena ed effettiva conoscenza.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni